



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE, AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente atto ha ad oggetto la definizione di una procedura interna uniforme per tutte le strutture preposte all'istruttoria e, quindi, anche all'effettuazione dei controlli in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine alle nomine, alle designazioni o al conferimento degli incarichi - di seguito incarichi - di competenza del Presidente e della Giunta regionale.
2. Le presenti disposizioni sono dettate in conformità alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) e alle Linee guida adottate dall'ANAC in materia, in particolare con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*".
3. Costituiscono incarichi ai fini del presente atto:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nell'amministrazione regionale, negli enti pubblici regionali e negli enti di diritto privato in controllo regionale;
 - b) gli incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nell'amministrazione regionale, negli enti pubblici regionali e negli enti di diritto privato in controllo regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore negli enti pubblici regionali e negli enti di diritto privato in controllo regionale;
 - d) gli incarichi dei Commissari che sostituiscono nelle loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui alle lettere a), b) e c).
4. Il presente atto contempla, in particolare:
 - a) l'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, nell'ambito dei procedimenti di conferimento degli incarichi, da parte delle strutture della Giunta regionale responsabili della relativa istruttoria;
 - b) l'attività di verifica preliminare all'atto di conferimento dell'incarico;
 - c) l'attività di verifica successiva all'atto di conferimento dell'incarico.

Articolo 2

Cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico

1. Costituiscono cause di inconferibilità all'incarico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 39/2013 e nei termini precisati agli articoli 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, a cui si rinvia:
 - a) aver riportato, prima del conferimento dell'incarico, condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) aver svolto o ricoperto, prima del conferimento dell'incarico, incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;
 - c) aver svolto, prima del conferimento dell'incarico, attività professionali a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;
 - d) essere stati, prima del conferimento dell'incarico, componenti di organi di indirizzo politico.



2. Costituiscono cause di incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h) del D.Lgs. n. 39/2013 e nei termini precisati agli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo, a cui si rinvia:
 - a) l'assunzione o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;
 - b) lo svolgimento in proprio di attività professionali se l'ente a favore del quale l'attività è prestata o l'attività stessa sono soggetti a regolazione o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico;
 - c) l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Articolo 3

Struttura competente ad effettuare le verifiche relative al conferimento degli incarichi

1. Nel pieno rispetto del principio di separazione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione, ferma restando la competenza ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico, la Struttura regionale responsabile dell'istruttoria dei singoli procedimenti di conferimento di incarico in base alle competenze e funzioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 - di seguito Struttura competente - è altresì competente a verificare le dichiarazioni di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Al momento della presentazione della candidatura per il conferimento di uno degli incarichi di cui al comma 3 dell'articolo 1, l'interessato è tenuto a presentare, utilizzando la modulistica resa disponibile dall'amministrazione regionale, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, unitamente al proprio curriculum vitae e all'elenco di tutti gli incarichi ricoperti fino alla data della medesima dichiarazione, oltre all'elenco delle eventuali condanne riportate per i reati individuati dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
2. La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità è condizione di ammissibilità della candidatura e, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, di efficacia del conferimento dell'incarico.
3. A seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico, la Struttura competente è tenuta a richiedere all'incaricato la dichiarazione in merito ad eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato ai sensi del comma 1, oppure la dichiarazione che non sono intervenute variazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, durante lo svolgimento dell'incarico, entro il 31 maggio di ciascun anno, la Struttura competente è tenuta a richiedere all'incaricato la dichiarazione di non rientrare in una delle cause di incompatibilità previste dal medesimo D.Lgs. n. 39/2013. Eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute vanno comunque tempestivamente segnalate dall'interessato alla Struttura competente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
5. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, a cura della Struttura competente.



6. Qualora richiesto dal RPCT o qualora la Struttura competente rilevi la sussistenza di possibili cause di inconferibilità o incompatibilità, le dichiarazioni e la documentazione acquisite ai sensi del presente articolo sono trasmesse al RPCT per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013.

Articolo 5

Attività istruttoria di verifica preliminare all'atto di conferimento dell'incarico

1. Prima dell'adozione dell'atto di incarico, la Struttura competente, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della nomina, verifica la presenza delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 4.
2. La Struttura competente verifica, in via preliminare, altresì:
 - a) la veridicità di quanto dichiarato con riferimento alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale;
 - b) se gli incarichi, le attività professionali e le cariche in organi di indirizzo politico di cui all'articolo 2, dichiarati dall'interessato, costituiscano possibile causa di inconferibilità o incompatibilità, eventualmente servendosi delle banche dati della Regione del Veneto o di altre Amministrazioni certificatrici, tenuto conto anche di eventuali fatti noti.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, le verifiche di cui al comma 2 possono essere svolte a campione, purché su almeno – di norma - il 10% del totale delle dichiarazioni presentate, con arrotondamento all'unità superiore
4. All'esito delle verifiche istruttorie di cui al presente articolo, il Direttore della Struttura competente approva con proprio decreto l'ammissione o esclusione dei candidati, dando atto dell'espletamento delle predette verifiche. Detto decreto dirigenziale è richiamato nei provvedimenti di conferimento di incarichi del Presidente e della Giunta regionale.

Articolo 6

Attività di verifica successiva all'atto di conferimento dell'incarico

1. Successivamente all'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico, la Struttura competente provvede all'attività di verifica sulla dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità del soggetto incaricato nel caso in cui detta verifica non sia già stata svolta in via preliminare secondo quanto previsto all'articolo 5, ed acquisisce, altresì, la dichiarazione relativa ad eventuali variazioni sopravvenute di cui al comma 3 dell'articolo 4.
2. Degli esiti dell'attività di verifica di cui al comma 1, il Direttore della Struttura competente dà atto in apposito decreto, il quale, ove siano emerse criticità, è trasmesso alla Segreteria Generale della Programmazione e al RPCT per i conseguenti adempimenti.

Articolo 7

Casi particolari

1. Negli atti del Presidente e della Giunta regionale di nomina di un organo la cui designazione compete ad altra pubblica amministrazione o ente pubblico o altro soggetto nei cui confronti trova applicazione il D.Lgs. n. 39/2013, si dà atto che l'attività di verifica successiva di cui all'articolo 6 spetta alla Struttura competente.



2. Negli atti del Presidente o della Giunta regionale di designazione di un organo la cui nomina compete ad altra pubblica amministrazione o ente pubblico o altro soggetto nei cui confronti trova applicazione il D.Lgs. n. 39/2013, è richiamato il decreto dirigenziale che dà atto dell'esito dell'attività di verifica preliminare di cui al comma 4, dell'articolo 5, rimanendo in capo alla Struttura competente l'attività di verifica successiva di cui all'articolo 6 con esclusivo riferimento alla designazione.

Articolo 8

Conferimenti di incarico senza avviso e in casi di urgenza

1. Nei casi di conferimento di incarico senza avviso o nei casi di urgenza, la Struttura competente provvede con tempestività all'attività di verifica successiva di cui all'articolo 6, dandone atto in apposito decreto dirigenziale, il quale, ove siano emerse criticità, è trasmesso alla Segreteria Generale della Programmazione e al RPCT per i conseguenti adempimenti.

Articolo 9

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

